



Insidia stradale: tra causa ed occasione

## Descrizione

La sentenza della Corte di Appello di Perugia, impugnata dallâ??ANAS, aveva considerato lâ??esistenza dellâ??insidia stradale causa esclusiva dellâ??evento mortale, degradando la condotta del conducente (che pure, con la sua imprudente condotta di guida, aveva provocato la perdita di controllo della vettura sulla quale viaggiava la vittima e â?? dopo la collisione della stessa contro entrambi i guardrail â?? al suo arresto contromano) a semplice occasione della sua verificazione, sul rilievo che â??la causa sopravvenuta, con il suo carattere di eccezionalità e atipicità â?• si Ã" posta â??allâ??evidenza, fuori da ogni possibile controllo e prevedibilità da parte del conducente e della stessa vittimaâ??.

In particolare, la Corte perugina aveva ritenuto che il conducente â??con la colpevole condotta di guida tenuta, ha certamente posto in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) di eventuali eventi collisivi successivi (in effetti accaduti) rispetto al quale certamente lâ??eventuale condotta colposa (quale, ad esempio, lâ??eccessiva velocitÃ) di conducenti di veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non si sarebbe potuta ritenere da sola sufficiente a determinare la morte o le lesioni del trasportato in caso di investimento da parte di altro veicolo, non potendosi tale condotta qualificare come atipica ed eccezionale, dovendo bensì collocarsi nellâ??ambito della prevedibilità â??. Nel caso di specie, invece, â??la morte del la trasportata è intervenutaâ?• â?? prosegue la sentenza impugnata â?? â??a seguito della caduta nel vuoto e dellâ??impatto con il terreno sottostante, in una situazione di pericolo occultoâ? • (per carenza di segnaletica, mancanza di illuminazione e assenza di dispositivi di antiscavalcamento del guardrail), â??ove lo spazio tra le doppie corsie si presentava come spazio senza soluzione di continuitÃ, tale da ingenerare il ragionevole convincimento della fruibilità dello spazio stessoâ??.

Secondo la Corte di Cassazione, con la <u>sentenza del 30 gennaio 2025 n.2161</u>, la Corte di Appello così argomentando, si Ã" â?? dichiaratamente â?? conformata al principio secondo cui, in materia di illecito civile, â??si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenutaâ?• si palesi â??da sola sufficiente a provocare lâ??evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire



sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasioneâ?• (da ultimo, Cass. n. 21563 del 7/07/2022, Rv. 665185-01, conforme anche Cass n. 15789 del 22/10/2023, Rv. 567578-01; Cass. n. 8096 del 6/04/2006 Rv. 588863-01)â??.

Più precisamente la Corte rileva che la censura, avanzata dallâ??ANAS, si esaurisce: â??nel retorico interrogativo per cui, dando per non avvenuto il fatto commesso dal conducente, occorrerebbe chiedersi â?? ragionando, appunto, in termini di giudizio controfattualeâ?•â?? se il danno si sarebbe egualmente verificato (cfr. pag. 14 e seguenti del ricorso). Ma così facendo la ricorrente sovrappone impropriamente la nozione di â??antecedenteâ?•â?? tale, innegabilmente, essendo la condotta di guida del conducente â?? con quella di â??causaâ?• (con ciò quasi adombrando lâ??applicazione del â??principioâ?• del â??post hoc ergo propter hocâ?•, che questa Corte ha già più volte stigmatizzo essere un mero â??sofismaâ?•, essendo â??unanimemente ritenuto che correlazione, in generale, non vuol dire causazioneâ?•; così, da ultimo, in motivazione Cass. n. 3285 del 3/02/2022, Rv. 663773-01; nello stesso senso già Cass. n. 25936 del 15/10/2019, non massimata e Cass. n. 5760 del 11/06/1999 Rv. 527296-01)â??.

Il Collegio ritiene che: â??il motivo non coglie Ã" che, nel ricostruire â?? ai fini dellâ??affermazione della responsabilità per la sua verificazione â?? lâ??eziologia di un evento, questâ??ultimo (per dirlo in termini propri della dottrina penalistica) rileva sempre â??hic et nuncâ??. Ovvero, che il nesso di causa va accertato in relazione non ad un â??genereâ?• di evento (nella specie, il decesso di un uomo), ma a quello â??specificoâ?• evento (â??quel singolo decessoâ?•) che si Ã" concreto verificato; sicché, nella specie, â??causaâ?• di quella specifica morte â?? essendo il trasportato deceduto, non allâ??esito della collisione tra due veicoli, o per investimento nellâ??atto di uscire dallâ??abitacolo della vettura incidentata, ma per precipitazione dal viadotto â?? erano le condizioni di insidia stradale in cui versava lo stato dei luoghiâ??.

## Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 01 Feb 2025